SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 144**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 giugno 1990, n. 158.

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'autonomia finanziaria delle regioni è garantita da:

a) tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale;

b) trasferimenti dallo Stato per investimenti, accorpati in un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

c) eventuali contributi speciali per provvedere a scopi determinati e, per le regioni meridionali, alla valorizzazione del Mezzogiorno;

d) ricorso all'indebitamento, nei limiti delle leggi vigenti.

2. Restano ferme le disposizioni di favore previste dall'articolo 43, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 2.

1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti e per il fondo sanitario nazionale.

2. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

3. Al fine di valutare l'opportunità, per le regioni a statuto ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale trasporti e del fondo sanitario nazionale è istituita, nell'ambito della Conferenza, una commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonché da quattro presidenti delle regioni, con compiti di istruttoria e di verifica, tra l'altro, dello stato di attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è costituito:

a) da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;

b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore.

2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera *b)*, provvede, sentita la Conferenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Dalla quota variabile di cui al comma 1, lettera *b)*, sono esclusi gli importi del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. La quota variabile di cui al comma 1, lettera *b)*, è ripartita nell'ambito di comparti funzionali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza.

4. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza, stabilisce con propria delibera gli indici e gli standards sulla cui base le regioni predispongono programmi regionali da finanziare con la quota di cui al comma 1, lettera *b)*.

5. Alle erogazioni in favore delle regioni previste dal presente articolo provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

6. I provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comportino nuove funzioni o ulteriori compiti per le regioni, o modifichino quelli esistenti aggravandone gli oneri di gestione, debbono indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura.

7. Ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle regioni debbono prevedere la confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 4.

1. L'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Tassa sulle concessioni regionali*). — *1.* Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

5. Con legge regionale possono essere disposti, entro il 31 ottobre di ciascun anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Tassa automobilistica regionale*). — *1.* La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno.

3. La tassa automobilistica regionale è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed è applicata contestualmente e con le medesime modalità stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalità.

4. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata già riscossa dalla regione di provenienza».

Art. 6.

1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette regioni la cui aliquota dovrà essere determinata da ciascuna regione, con riferimento alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimó non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalità; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;

b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna regione ento i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;

c) previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni la cui entità, commisurata ai litri di benzina erogati, è determinata da ciascuna regione, entro un limite massimo di non più di lire 30 al litro; tale imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che è tenuto a versarla alla regione. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna regione con propria legge.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 7.

1. La Conferenza è consultata dal Governo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, sul disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dei primi cinque commi dell'art. 43 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978:

«Gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, sono realizzati dalle regioni. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente capo, le regioni si attengono agli indirizzi della programmazione economica nazionale, del programma quinquennale di cui all'art. 2 e dei piani regionali, nonché alle direttive del CIPE.

Per le regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Al finanziamento degli interventi previsti ai precedenti due commi si provvede con il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la cui assegnazione alle regioni è effettuata con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno con le modalità di cui all'articolo medesimo.

Una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilità del predetto Fondo è riservata, per gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, alle regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'art. 1.

Alle predette regioni è riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione».

— Il comma 5 dell'art. 5 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) prevede che: «Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8, e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi».

Note all'art. 2:

— La legge n. 281/1970 reca: «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario». Si trascrive il testo del relativo art. 8:

«Art. 8 *(Partecipazione al gettito di imposte erariali).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera *C)* del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna regione».

— La legge n. 151/1981 ha per titolo: «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore».

Note all'art. 3:

— L'art. 9 della legge n. 281/1970 (per il titolo si veda nelle note all'art. 2) è così formulato:

«Art. 9 *(Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno».

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 151/1981 (per il titolo si veda nelle note all'art. 2) è il seguente:

«Art. 11. — È costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.

Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.

Tale fondo è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione».

Note all'art. 4:

— La legge n. 281/1970 reca: «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario».

— Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione:

«Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo e industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Art. 118. — Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

Lo Statuto può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive il testo dei primi cinque commi del relativo art. 12:

«1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicureza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui alla comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza».

Nota all'art. 5:

— La legge n. 281/1970 reca: «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario».

Note all'art. 6:

— L'art. 119 della Costituzione così recita:

«Art. 119. — Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali.

La regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

— La legge n. 952/1977 reca: «Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro».

— Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 15/1977 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 10. — Il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo.

L'imposta è dovuta da soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano puro.

Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni.

Per il gas ottenuto nelle officine del gas di città, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

I soggetti di cui al secondo comma devono prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta in un mese.

Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente art. 7, sono riservati allo Stato».

— Il ventunesimo comma dell'art. 11 della legge n. 784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liguigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione) prevede che: «Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 1-*bis*, comma 1, lettera *c*), della legge n. 468/1978 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), introdotto dall'art. 1 della legge n. 362/1988, è il seguente:

«1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:

(omissis);

c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1894):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali (MACCANICO) il 30 settembre 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, l'8 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 6ª commissione l'11, 26 ottobre 1989; 15, 16, 23 novembre 1989; 5, 12 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 1990 (atto n. 1894/*A* - relatore sen. PIZZOL).

Esaminato in aula il 24 gennaio 1990 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla 6ª commissione il 30, 31 gennaio 1990; 1°, 6 febbraio 1990.

Esaminato in aula il 7 febbraio 1990 e approvato l'8 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4573):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 20 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I, II, IX, X, XII e XIII.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 21 febbraio 1990, 28 marzo 1990, 4 aprile 1990.

Esaminato in aula il 6 giugno 1990 e approvato il 7 giugno 1990.

90G0202

LEGGE 20 giugno 1990, n. 159.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 aprile 1990, n 81 recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1990, N. 81.

All'articolo 1, comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore della normativa organica di cui all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 1990».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 95 del 24 aprile 1990.*

Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione, è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale *alla pag. 27.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4791):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dell'interno (GAVA) il 24 aprile 1990.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 aprile 1990.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 maggio 1990.

Esaminato dalla I commissione il 10 maggio 1990.

Esaminato in aula il 5 giugno 1990 e approvato il 6 giugno 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2304):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 giugno 1990.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 giugno 1990.

Esaminato dalla 1ª commissione il 13 giugno 1990.

Esaminato in aula e approvato il 14 giugno 1990.

90G0203

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1990.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 20 giugno 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 49.067 a L. 49.924 e da L. 24.557 a L. 25.414 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3), della tabella *B)* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 20.691 a L. 20.947, da L. 23.229 a L. 23.537 e da L. 56.225 a L. 57.200 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)* punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIMINO POMICINO

90A2815

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 maggio 1990, n. 160.

Regolamento concernente l'interoperatività tra il servizio pubblico di posta elettronica P.T. Postel e il servizio telex.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, che approva il regolamento del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1988, n. 269, concernente l'autorizzazione al normale esercizio del servizio pubblico di posta elettronica;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Riconosciuta l'esigenza di procedere all'interoperatività tra il servizio pubblico di posta elettronica ed il servizio telex, allo scopo si soddisfare la richiesta dell'utenza e per una migliore effettuazione dei servizi in parola;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 2 maggio 1990, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Agli utenti dei servizi telex e P.T. Postel, purché abbonati ad uno dei due servizi, è consentito di scambiare comunicazioni fra loro avvalendosi delle procedure stabilite per l'accesso ai servizi medesimi.

Art. 2.

1. All'abbonato al servizio telex, ancorché non abbonato al servizio P.T. Postel, è consentito di inoltrare dal proprio terminale la comunicazione di testi da depositare nell'apposita casella elettronica degli abbonati al servizio P.T. Postel o da avviare ai centri stampa per la trasformazione in supporto cartaceo da recapitare a mezzo portalettere in qualunque località e per qualsiasi destinatario in ambito nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1990
Registro n. 24 Poste, foglio n. 81

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

90G0200

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 giugno 1990.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Saronno dell'unità sanitaria locale n. 9 ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1988.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968 n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 1116 del 7 agosto 1989 del presidio ospedaliero di Saronno - unità socio sanitaria locale lombarda n. 9;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Saronno, appartenente alla unità socio sanitaria locale lombarda n. 9, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1988.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A2736

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 aprile 1990.

Determinazione della sede dell'ufficio repressione frodi operante nelle province di Salerno e Potenza.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale in data 12 agosto 1986, di concerto tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1986, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 31 con il quale sono state stabilite le circoscrizioni territoriali e le rispettive sedi degli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi;

Considerato che tra le predette sedi quella avente competenza territoriale nelle province di Salerno e Potenza era stata stabilita in Pontecagnano (Salerno);

Considerato che per l'ampliamento dell'organico del personale e per l'attivazione dell'annesso laboratorio di analisi il predetto ufficio, ospitato in alcuni locali dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura, è venuto a trovarsi in una condizione insostenibile per assoluta inadeguatezza di spazio rispetto alle esigenze dei servizi;

Considerato che nell'ambito del territorio del comune di Pontecagnano (Salerno) non è stato possibile reperire locali sia pubblici che di proprietà privata idonei allo scopo;

Considerato che con contratto in data 12 marzo 1990 è stato acquisito in fitto un immobile nel comune di Salerno idoneo alle citate esigenze dell'ufficio in parola;

Ritenuto, in conseguenza di quanto precede, di dover trasferire la sede dell'ufficio di che trattasi da Pontecagnano (Salerno) a Salerno;

Decreta:

La sede dell'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi, con competenza territoriale nelle province di Salerno e Potenza, già stabilita in Pontecagnano (Salerno), è trasferita a Salerno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1990
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 376

90A2737

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1990.

Istituzione della sezione doganale di Lugo dipendente dalla dogana di Ravenna - circoscrizione doganale di Ravenna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Viste le istanze presentate dalle locali autorità volte ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale nel comune di Lugo;

Considerata l'opportunità di istituire una sezione doganale nel comune di Lugo allo scopo di razionalizzare i servizi doganali nell'ambito della dogana di Ravenna;

Decreta:

Articolo unico

È istituita, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la sezione doganale di Lugo dipendente dalla dogana di Ravenna - circoscrizione doganale di Ravenna.

Le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale di Ravenna competente per territorio, ai sensi del secondo comma del citato art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2740

DECRETO 4 giugno 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Locri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Locri è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Locri è accertato per il giorno 30 aprile 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2739

DECRETO 16 giugno 1990.

Proroga del termine per la presentazione dell'istanza prevista dall'art. 1, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, concernente la ripresa della riscossione dei carichi tributari dovuti, per i periodi d'imposta 1985 e primo semestre 1986, dai contribuenti residenti nelle zone delle regioni Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania colpite dagli eventi sismici dell'aprile e maggio 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, che prevede per i contribuenti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nei mesi di aprile e maggio 1984, la possibilità di rinunciare, mediante presentazione di apposita istanza, al differimento relativo al versamento dei carichi tributari, dovuti per i periodi di imposta 1985 e primo semestre 1986, stabilito dal medesimo art. 1, comma 1, della citata legge n. 18;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1990 che fissa i termini e le modalità per la presentazione della predetta istanza;

Tenuto conto che appare opportuno prorogare il termine stabilito dal menzionato decreto ministeriale per la presentazione della istanza in parola, al fine di evitare possibili discriminazioni applicative della richiamata legge n. 18 del 1990 nei confronti dei soggetti interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il termine stabilito dal decreto ministeriale 16 marzo 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 1990, è prorogato di trenta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2738

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 maggio 1990.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società Cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in febbraio 1959 n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 16 novembre 1988 della Società Cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 26 luglio 1989, n. 922767, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società Cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona:

1) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore dei dipendenti della società Cattolica e della S.p.a. Verona di contratti di assicurazione sulla vita mediante l'utilizzo dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa. Tali condizioni sostituiscono le analoghe approvate in data 20 marzo 1968;

2) tassi di premio unico di inventario relativi alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, approvata con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, da utilizzare per l'emissione di contratti stipulati dagli ex-dipendenti della società in forza di un contratto integrativo aziendale;

3) tassi di premio unico di inventario relativi alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, parzialmente e totalmente reversibile a favore del sopravvivente designato, da utilizzare esclusivamente per l'emissione di contratti stipulati dagli ex-dipendenti della società in forza di un contratto integrativo aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 17 maggio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2741

DECRETO 17 maggio 1990.

Approvazione di alcuni tassi di premio in estensione ad una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata, secondo quanto richiesto dalla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 11 gennaio 1990 della Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in estensione ad una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata;

Vista la lettera in data 7 febbraio 1990, n. 020413, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, alcuni tassi di premio in estensione a quelli della tariffa 9CU - assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico già approvati con decreto ministeriale 15 luglio 1988 presentati dalla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale civile di Alessandria dell'unità sanitaria locale n. 70.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 70 di Alessandria in data 14 agosto 1989 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 17 novembre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 marzo 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Alessandria è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero;

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala operatoria di chirurgia generale anche a domicilio del soggetto donante

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria del nuovo comparto operatorio sito al piano ottavo.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Manuelli prof. Gianfranco, primario della divisione oculistica dell'unità sanitaria locale n. 70 di Alessandria;

Tesio dott.ssa Margherita, Volpi dott. Mario, Aiuti della divisione oculistica dell'unità sanitaria locale n. 70 di Alessandria;

Lodesertotagliente dott.ssa Alba, Raschio dottor Emeico, Sardi dott.ssa Anna, assistenti della divisione oculistica dell'unità sanitaria locale n. 70 di Alessandria.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 70 di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A2743

DECRETO 24 maggio 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale civile di Trento.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comprensorio Valle dell'Adige di Trento intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 26 ottobre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 marzo 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Trento è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero;

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso le sale operatorie dell'ospedale anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria di urologia.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pedrotti dott. Massimo, primario della divisione oculistica centro ospedaliero «S. Chiara» di Trento;

Lumia dott. Ignazio, De Concini dott. Mauro, Zampedri dott. Enzo, aiuti della divisione oculistica centro ospedaliero «S. Chiara» di Trento;

Dal Ri dott. Enzo, assistente della divisione oculistica centro ospedaliero «S. Chiara» di Trento.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comprensorio Valle dell'Adige di Trento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 maggio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A2744

DECRETO 24 maggio 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale di Imperia dell'unità sanitaria locale n. 3.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 3 di Imperia in data 14 luglio 1987 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 16 novembre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 marzo 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di Imperia, unità sanitaria locale n. 3, è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala anatomica dell'ospedale anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'ospedale.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Froio dott. Guglielmo, primario della sezione oculistica dell'ospedale di Imperia;

Sala dott. Dino, assistente della sezione oculistica dell'ospedale di Imperia;

Carbone dott. Ernesto, assistente della sezione oculistica dell'ospedale di Imperia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 3 di Imperia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A2745

DECRETO 28 maggio 1990.

Modificazioni alle monografie della Farmacopea ufficiale relative ai gas medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 26 aprile 1985, relativo all'approvazione della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il decreto 29 gennaio 1988, con il quale è stato approvato il testo del primo supplemento (1988) della predetta IX edizione della Farmacopea ufficiale, comprendente, fra l'altro, disposizioni innovative sulla punzonatura delle ogive delle bombole contenenti anidride carbonica, azoto protossido e ossigeno;

Visto il decreto 3 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 16 giugno 1988, che ha sospeso l'entrata in vigore di dette disposizioni sulle ogive delle bombole contenenti i tre gas medicinali sopra specificati, in attesa che il Ministero dei trasporti adottasse misure idonee a consentire l'applicazione della nuova disciplina;

Considerato che il Ministro dei trasporti, con decreto 3 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1990, ha adottato disposizioni dirette ad assicurare che le bombole destinate a contenere ossigeno, anidride carbonica e protossido d'azoto per uso medico siano facilmente identificabili e non vengano impiegate anche per uso diverso da quello medico;

Vista la lettera datata 4 aprile 1990, con la quale il segretario generale della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale ha comunicato che detta commissione, nella sessione del 30 marzo 1990, ha adottato, per la voce «conservazione» delle monografie dei gas medicinali, nuovi testi in sostituzione di quelli riportati nel primo supplemento (1988) alla IX edizione della Farmacopea ufficiale;

Decreta:

Sono approvati i testi costituenti gli allegati *A), B)* e *C)* del presente decreto, riguardanti i gas per uso medico «anidride carbonica», «azoto protossido» e «ossigeno».

I testi predetti sostituiscono quelli dei paragrafi «CONSERVAZIONE», riportati, rispettivamente, alle pagine 169, 199 e 1201 del volume II della IX edizione della Farmacopea ufficiale.

Il decreto ministeriale 3 giugno 1988, richiamato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il 6 febbraio 1991, data di scadenza del termine per l'adeguamento delle bombole destinate esclusivamente ad essere utilizzate per i gas medicinali, previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 3 gennaio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO *A*

ANIDRIDE CARBONICA

CONSERVAZIONE.

Deve essere conservata a temperatura non superiore a 50 °C, in bombole metalliche verniciate con un colore diverso dal verde e contrastante il grigio. L'ogiva deve essere colorata in grigio. L'ogiva deve portare punzonato il nome del gas.

Tra la valvola e la ghiera delle bombole deve essere inserito un disco in acciaio inossidabile specificante la destinazione: «per uso medico», come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti 3 gennaio 1990, e riportante anche un'indicazione che permetta di identificare il proprietario della bombola (N. partita IVA o codice fiscale).

Il raccordo di uscita delle bombole deve essere munito di un dispositivo che riveli irreversibilmente se è stato aperto.

Le bombole devono essere utilizzate per contenere esclusivamente anidride carbonica «per uso medico».

ALLEGATO *B*

AZOTO PROTOSSIDO

CONSERVAZIONE.

Deve essere conservato a temperatura non superiore a 50 °C, in bombole metalliche con la parte cilindrica colorata in verde e l'ogiva colorata in blu. L'ogiva deve portare punzonato il nome del gas.

Tra la valvola e la ghiera delle bombole deve essere inserito un disco in acciaio inossidabile specificante la destinazione: «per uso medico», come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti 3 gennaio 1990, e riportante anche un'indicazione che permetta di identificare il proprietario della bombola (N. partita IVA o codice fiscale).

Il raccordo di uscita delle bombole deve essere munito di un dispositivo che riveli irreversibilmente se è stato aperto.

Le bombole devono essere utilizzate per contenere esclusivamente azoto protossido «per uso medico».

CONSERVAZIONE.

In bombole metalliche, con la parte cilindrica colorata in verde e l'ogiva colorata in bianco. L'ogiva deve portare punzonato il nome del gas.

Tra la valvola e la ghiera delle bombole deve essere inserito un disco in acciaio inossidabile specificante la destinazione: «per uso medico», come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti 3 gennaio 1990, e riportante anche un'indicazione che permetta di identificare il proprietario della bombola (N. partita IVA o codice fiscale).

Il raccordo di uscita delle bombole, di capacità pari o superiore a 14 litri, deve essere munito di un dispositivo che riveli irreversibilmente se è stato aperto.

Le bombole devono essere utilizzate per contenere esclusivamente ossigeno «per uso medico».

Avvertenze:

Al momento dell'utilizzazione, il dispositivo di erogazione del gas è composto da un riduttore con idoneo manometro e, se prescritto dal medico, da un sistema idoneo a misurare e garantire il flusso di erogazione prescritto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'avviso relativo alla pubblicazione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, IX edizione, approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, è apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 7 novembre 1985.

— L'avviso relativo alla pubblicazione del primo supplemento (1988) alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvato con decreto 29 gennaio 1988, è apparso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 1988.

— Il decreto del Ministro della sanità 3 giugno 1988, nel sospendere l'entrata in vigore delle disposizioni del primo supplemento (1988) alla IX edizione della Farmacopea ufficiale relative alla punzonatura delle ogive delle bombole contenenti gas medicinali, aveva confermato l'efficacia della disciplina recata, in tale materia, dal testo della IX edizione della stessa Farmacopea.

Nota al dispositivo:

L'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 3 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1990, precisa che i proprietari delle bombole dovranno provvedere, entro un anno dalla pubblicazione del decreto, all'opportuno condizionamento, secondo le disposizioni ivi contenute, delle bombole destinate esclusivamente ad essere utilizzate per i gas medicinali.

90A2746

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1984, parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria delibera in data 31 luglio 1986 relativa alla determinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1984 — pari a L. 21.420.000.000 per il finanziamento di sedici progetti di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca nel settore sanitario e alla conseguente ripartizione in via provvisoria tra le regioni e province autonome interessate, della quota stessa;

Vista la medesima delibera in data 31 luglio 1986 con la quale è stata assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 6.426.000.000 quale anticipo sugli importi definitivi da attribuirsi previa verifica dello stato di attuazione dei singoli programmi;

Viste le proposte del Ministro della sanità, pervenute in data 19 dicembre 1989 e 17 gennaio 1990 con le quali si propone di assegnare la somma di L. 2.520.000.000 per il finanziamento definitivo di due programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca, per i quali è stato verificato ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, lo stato di attuazione;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 18 dicembre 1985;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale anno 1984, è assegnata alla regione Lombardia — quale regione capofila — la somma di L. 2.520.000.000 per il finanziamento definitivo di due programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca.

Detto importo è ripartito come segue:

L. 1.960.000.000 per il completamento del programma denominato «Ciclotrone»;

L. 560.000.000 per il completamento del programma denominato «Diagnostica cerebrale».

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A2748

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990

Finanziamento del programma speciale di interesse nazionale «Rete telematica della regione Toscana» mediante la disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1988 e 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attività a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attività a destinazione vincolata;

Visto l'art. 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che tra l'altro prevede il finanziamento per la realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra amministrazioni centrali, regioni e unità sanitaria locale ai fini dell'acquisizione del trattamento e della restituzione dei flussi informativi;

Considerato che il Ministro della sanità nel corso del 1987 ha elaborato un modello di sistema informativo di governo, in coerenza con le esigenze della programmazione sanitaria e del controllo epidemiologico e finanziario;

Vista la proposta del Ministro della sanità, in data 19 dicembre 1989, relativa alla sperimentazione in una ragione pilota della predetta rete informatizzata di collegamento;

Considerato che per detta sperimentazione è stata proposta la regione Toscana, quale regione che ha progettato un sistema informativo di tipo aperto, in grado di gestire non solo le informazioni sanitarie, ma anche quelle di altri settori — agricoltura, ambiente, turismo — che abbiano una ricaduta sul settore sanitario;

Considerato che il costo complessivo del progetto è stato valutato in 38,05 miliardi dei quali:

6,8 miliardi di lire per la lettura ottica delle ricette; somma già finanziata a valere sul Fondo sanitario nazionale;

4,9 miliardi di lire per l'hardware del nodo compartimentale regionale; somma a valere sui fondi del Ministero della sanità;

12 miliardi di lire per la realizzazione della funzionalità del software e la realizzazione delle applicazioni sanitarie di tipo gestionale; somma che farà carico al programma pluriennale di investimenti della regione Toscana ex art. 20 della legge n. 67/1988;

3,3 miliardi di lire per l'integrazione del sistema informativo regionale con quello nazionale, a valere sui residui del Fondo sanitario nazionale - parte corrente vincolata 1988;

6 miliardi di lire per la realizzazione della quota parte della rete regionale afferente alla Sanità a valere sul Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1989;

5,05 miliardi di lire pr l'hardware di rete del sistema di comunicazione regionale per l'attività su settori correlati con la Sanità; somma a carico della regione Toscana.

Considerato che il predetto progetto si sviluppa nell'arco di un triennio e che pertanto deve essere oggetto di puntuali verifiche circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti nelle singole annualità;

Ritenuto che il progetto presentato dalla regione Toscana può essere parzialmente finanziato con ricorso al Fondo sanitario nazionale, provvedendosi per la restante quota con le risorse indicate dalla regione stessa;

Considerato, che i risultati positivi, attesi dalla sperimentazione, sono suscettibili di estesa e generalizzata applicazione su tutta la rete sanitaria nazionale;

Considerato che il Ministro della sanità propone l'assegnazione alla regione Toscana delle seguenti quote a valere sul Fondo sanitario nazionale:

L. 3.300.000.000 a valere sulla residua disponibilità di parte corrente vincolata anno 1988;

L. 6.000.000.000 a valere sulle residue disponibilità di parte corrente anno 1989;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 27 settembre 1989;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate somme del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988 — quota vincolata — e di parte corrente — anno 1989 — in attesa di puntuali proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Tenuto conto della necessità del Ministro della sanità di acquisire precise informazioni sul concreto avvio del progetto in questione;

Delibera:

Per il finanziamento del programma speciale di interesse nazionale «rete telematica della regione Toscana progetto di integrazione con il sistema informativo sanitario di governo del Ministero della sanità» sono assegnate alla regione Toscana le seguenti quote sul Fondo sanitario nazionale:

L. 3.300.000.000 a valere sulle residue disponibilità di parte corrente, quote a destinazione vincolata, anno 1988; l'importo verrà erogato con le modalità previste dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

L. 6.000.000.000 a valere sulle residue disponibilità di parte corrente anno 1989; l'erogazione di detta somma è subordinata all'acquisizione da parte del Ministero della sanità della relazione di avvio di sperimentazione del progetto.

Il Ministro della sanità riferirà annualmente al CIPE sulla attuazione del progetto nel suo complesso, verificando, in particolare, la concreta realizzazione dei singoli obiettivi indicati dalla regione:

lettura ottica delle ricette;

hardware nodo compartimentale regionale;

funzionalità software e realizzazione delle applicazioni sanitarie di tipo gestionale;

hardware di rete;

integrazione sistema informativo regionale con quello nazionale e realizzazione della rete regionale.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A2749

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 24 marzo 1990.

Rettifica al decreto rettorale 20 settembre 1989 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto rettorale n. 741 del 20 settembre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1989, n. 289) che ha modificato lo statuto della scuola di specializzazione in psichiatria;

Rilevata la presenza nel predetto decreto rettorale di alcuni errori materiali;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto rettorale n. 741 del 20 settembre 1989 citato nelle premesse è rettificato come segue:

L'art. 653 è così rettificato: «Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia».

All'art. 655 il primo periodo che recita «La scuola comprende cinque ore di insegnamento e tirocinio professionale: ...» è così rettificato in: «La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale: ...».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 marzo 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A2752

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 27 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 23 marzo 1985 e 13 giugno 1986, del senato accademico del 7 maggio 1985 e 23 settembre 1986, del consiglio di amministrazione del 22 maggio 1985 e 29 settembre 1986 per il riordinamento della scuola di perfezionamento di archeologia classica in scuola di specializzazione in archeologia;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istr. univ. uff. II) n. 1220 del 20 luglio 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 18 marzo 1989 alla trasformazione della scuola di perfezionamento di cui sopra;

Viste le deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia del 21 ottobre 1989, del senato accademico del 25 novembre 1989 e del consiglio di amministrazione del 19 dicembre 1989 con le quali vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale e riformulato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in archeologia;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al titolo III - facoltà di lettere e filosofia, gli articoli da 184 (ex 145) a 191 (ex 152) relativi alla scuola di perfezionamento in archeologia classica sono soppressi.

Dopo l'art. 183 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola stessa:

TITOLO III

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Capo I

Scuola di specializzazione in archeologia

Art. 184. — È istituita presso l'Università degli studi di Catania la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

La scuola ha sede a Siracusa.

Art. 185. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia preistorica e protostorica;

archeologia classica;

archeologia tardo-antica e medievale.

Art. 186. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo degli iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 187. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono la facoltà di lettere e filosofia e, per determinate discipline, tutte le altre facoltà in cui esistono le competenze disciplinari.

Art. 188. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore;

b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali;

c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 189. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico) nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguito presso Università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 190. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) archeologia subacquea;

2) archeometria;

3) bioarcheologia;

4) elementi di informatica;

5) esegesi delle fonti letterarie;

6) metodologia e tecnica dello scavo;

7) metrologia antica;

8) museologia e museografia;

9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

10) teorie e tecniche del restauro;

11) topografia antica;

12) disegno e rilievo;

13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:

1) archeologia e antichità celtiche;

2) archeologia e antichità egee;

3) archeologia e antichità sarde;

4) ecologia preistorica;

5) paleontologia del quaternario;

6) paleontologia umana;

7) paleontogia;

8) preistoria e protostoria dell'Africa;

9) preistoria e protostoria dell'Asia;

10) preistoria e protostoria europea;

11) preistoria e protostoria del vicino Oriente.

12) civiltà indigene della Sicilia antica.

C) Area dell'archeologia classica:

1) archeologia e storia dell'arte greca;

2) archeologia e storia dell'arte romana;

3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;

4) archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico;

5) archeologia fenicia e punica;

6) archeologia dell'Italia preromana;

7) archeologia delle province romane;

8) archeologia e antichità anatoliche;

9) archeologia e antichità cretesi;

10) archeologia e antichità cipriote;

11) archeologia e antichità della Magna Grecia;

12) archeologia e antichità teatrali;

13) civiltà indigene della Sicilia antica;

14) epigrafia e antichità greche e romane;

15) etruscologia;

16) numismatica greca e romana;

17) storia della Sicilia antica e medievale;

18) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana.

Gli insegnamenti di archeologia e storia dell'arte greca, e di archeologia e storia dell'arte romana possono essere sotituiti da un unico insegnamento biennale di archeologia e storia dell'arte greca e romana.

D) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:

1) archeologia tardo-antica e alto medievale;

2) archeologia e storia dell'arte medievale;

3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;

4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide

5) archeologia e storia dell'arte islamica;

6) epigrafia e antichità paleocristiane e medievali;

7) numismatica e sfragistica medievali;

8) paleografia e diplomatica;

9) storia della Sicilia antica e medievale;

10) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;

11) storia della città e del territorio.

E) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) estimo;

3) legislazione dei beni culturali;

4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;

5) legislazione urbanistica.

Art. 191. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicate, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque tra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

una fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline nell'ambito di specializzazioneprescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.

L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantesi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo.

Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti.

Ciascun insegnamento comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 192. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 193. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 194. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 195. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e teconologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 27 febbraio 1990

Il rettore: RODOLICO

90A2753

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 9 febbraio 1990.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 relativo alle «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova» - scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

Accertato che nell'art. 196 dell'ordinamento di detta scuola è stato erroneamente indicato «seconda facoltà di medicina e chirurgia» anziché «la facoltà di medicina e chirurgia»;

Visto il telex n. 271114 del 10 ottobre 1989 con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha autorizzato l'emissione del presente decreto rettorale di rettifica;

Decreta:

Al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 indicato in premessa è apportata la seguente rettifica:

nell'art. 196 dove è scritto «... seconda facoltà di medicina e chirurgia - istituto di clinica chirurgica», leggasi: «... la facoltà di medicina e chirurgia - istituto di clinica chirurgica».

Genova, 9 febbraio 1990

Il rettore

90E2754

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 11 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 25 giugno 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavai approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 716, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università è aggiunta la scuola seguente:

per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Art. 2.

Dopo il vigente art. 774, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali sopracitata.

Scuola diretta a fini speciali
per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale

Art. 775. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento del diploma di «tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

La scuola rilascia il titolo di «tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

Art. 776. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (queste ultime per almeno il 50% delle ore previste).

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 777. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 778. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

struttura e funzioni del sistema nervoso;

psicologia;

neurofisiopatologia;

clinica psichiatrica;

psicoterapia;

teoria e tecnica dei test;

riabilitazione psichiatrica;

psichiatria sociale e transculturale.

2° Anno:

psicoterapia;

neuropsichiatria;

psicogeriatria;

riabilitazione psichiatrica;

psichiatria forense e legislazione psichiatrica:

a) indirizzo tecnico-riabilitativo:

tecniche di riabilitazione psicomotoria;

tecniche di terapia occupazionale;

tecniche di rieducazione dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento;

b) indirizzo socio-psicoterapeutico:

psicoterapia di gruppo;

tecniche di psicoterapia espressiva;

comunità terapeutiche.

3° Anno:

tirocinio pratico ed esercitazioni.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 779. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza in reparti psichiatrici di diagnosi e cura e ambulatori di salute mentale, centri di riabilitazione e risocializzazione per pazienti psichiatrici, reparti di psicogeriatria e neuropsichiatria infantile.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 780. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto in giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Art. 781. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole dirette a fini speciali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 11 aprile 1990

Il rettore: SCHMID

90A2755

DECRETO RETTORALE 24 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 7 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel vigente art. 716, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università è aggiunta la scuola seguente:

per infermieri professionali.

Art. 2.

Dopo l'art. 781, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali sopracitata.

Scuola diretta a fini speciali per infermieri professionali

Art. 782. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per infermieri professionali presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di formare infermieri professionali con le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere con responsabilità proprie le funzioni infermieristiche di base nei diversi presidi del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dal titolo I, articoli 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, e successive modificazioni.

La scuola rilascia il titolo di infermiere professionale.

Art. 783. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.

Art. 784. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di medicina preventiva occupazionale e di comunità.

Art. 785. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità fisica.

Art. 786. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della scuola. Gli insegnamenti di discipline infermieristiche sono attribuiti a persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Scienze umane:

elementi di psicologia e pedagogia . . . annuale

Scienze mediche:

chimica, biochimica e biochimica clinica * . . . . annuale

fisica * . . . . annuale

biologia generale *. . . . . annuale

statistica medica * . . . . annuale

anatomia e fisiologia umana. . . annuale

patologia, fisiopatologia generale patologia clinica . . . . annuale

igiene e microbiologia . . . . . . annuale

elementi di farmacologia e farmacoterapia. . . . . annuale

scienza dell'alimentazione e principi di dietetica . . . . annuale

puericultura e pediatria generale annuale

Discipline infermieristiche:

nursing . . . . annuale

tecniche infermieristiche di base. annuale

2° Anno:

Scienze mediche:

igiene e tecnica operatoria . . . . annuale

patologia medica . . . . annuale

patologia chirurgica. . . . . annuale

farmacologia clinica e terapia medica sistematica . . . . annuale

igiene mentale e psichiatria . . . annuale

dietologia e dietoterapia . . . . . annuale

ostetricia e ginecologia . . . . . . annuale

pediatria . . . . annuale

nefrologia ed emodialisi . . . . . annuale

Discipline infermieristiche:

piani di assistenza infermieristica per l'individuo, la famiglia e la collettività . . . . annuale

organizzazione in Italia ed all'estero della professione . . . . annuale

aspetti giuridici e deontologici della professione . . . . annuale

3° Anno:

Scienze sociali:

pedagogia applicata alla professione ed educazione sanitaria . . . . . . annuale

medicina legale . . . . annuale

legislazione sanitaria, sociale e del lavoro . . . . annuale

Scienze mediche:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale . . . . annuale

geriatria. . . . . annuale

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso. . . . . annuale

neurochirurgia . . . . annuale

ortopedia e traumatologia . . . . annuale

oftalmologia . . . . annuale

otorinolaringoiatria . . . . annuale

dermatologia . . . . annuale

odontostomatologia . . . . annuale

statistica sanitaria . . . . annuale

Discipline infermieristiche:

nursing . . . . annuale

organizzazione e gestione dei servizi infermieristici . . . . annuale

fisioterapia e terapia riabilitativa annuale

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 787. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza della prima sezione di medicina del lavoro dell'Università di Pavia;

reparti di degenza della Fondazione clinica del lavoro - istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Pavia;

ambulatorio malattie professionali dell'Università di Pavia;

ambulatori della Fondazione clinica del lavoro - istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Pavia.

La frequenza per complessive milleseicento ore annue (ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato e ottocento ore di ulteriore tirocinio e frequenza di laboratorio, reparti, divisioni ed ambulatori) avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Le attività pratiche e di tirocinio sono le seguenti:

a) *1° Anno:*

esercitazioni: osservazioni guidate tecniche infermieristiche di base, laboratorio;

tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri;

visite documentative a servizi sanitari e sociali.

b) 2° *Anno:*

esercitazioni: come al 1° anno;

tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri per le aree relative agli insegnamenti del 2° anno, di cui almeno duecentocinquanta ore nei servizi per l'età evolutiva. Il tirocinio deve essere effettuato anche in orario notturno;

visite documentative a servizi sanitari e sociali.

c) 3° *Anno:*

tirocini guidati in servizi ospedalieri ed extraospedalieri per le aree relative agli insegnamenti del corso. Il tirocinio deve essere effettuato anche in orari notturni;

visite documentative a servizi sanitari e sociali.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 788. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Art. 789. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole dirette a fini speciali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 24 aprile 1990

Il rettore: SCHMID

90A2756

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1990), **coordinato con la legge di conversione 20 giugno 1990, n. 159** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 9), **recante: «Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, convertito dalla legge 14 giugno 1989, n. 235, è ulteriormente prorogato *fino al 31 dicembre 1990.*

(a) Il testo dell'art. 114 della legge n. 121/1981 è il seguente: «Art. 114 *(Divieto di iscrizione ai partiti politici).* — Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'art. 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'art. 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici».

Il terzo comma dell'art. 98 della Costituzione sopramenzionato prevede che: «Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero».

Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge n. 121/1981 soprarichiamato:

«Art. 16 *(Forze di polizia).* — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

90A2794

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione combattenti interalleati, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1990, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 186, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione combattenti interalleati (A.I.C.I.), con sede in Roma.

90A2757

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione alla dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

Decreto ministeriale n. 35 del 12 giugno 1990

REGIONE PIEMONTE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 1418 del 2 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1989, la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali del 25 e 26 aprile 1989, è estesa anche al territorio dei comuni di Cerano, Bellinzago e Sozzago della provincia di Novara in conseguenza dei danni arrecati alle strutture aziendali.

La regione Piemonte, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A2760

Sostituzione di un membro della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1990, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1990, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 26, il dottor Giuseppe Roxas, direttore generale delle imposte dirette, è stato chiamato, dalla data del decreto suddetto, a far parte della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, in sostituzione del dott. Felice Monacchi.

Al dott. Giuseppe Roxas spetta il compenso forfettario indicato nell'art. 6, quinto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

90A2763

MINISTERO DELL'INTERNO

93° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90 e n. 105/90, i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 6439 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. 3000
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 BROWNING CORTO; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 98
Lunghezza dell'arma: MM. 160
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6440 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERSA» MOD. 83
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 BROWNING CORTO; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ARGENTINA
Stato o Stati da cui è importata: ARGENTINA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6441 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 03
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 BROWNING CORTO; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 95
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6442 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 34
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 BROWNING CORTO; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 89
Lunghezza dell'arma: MM. 152,50
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6443 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FN» MOD. 10/22
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 BROWNING CORTO; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 178
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **6444** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FN» MOD. 10
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 BROWNING CORTO; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 99
Lunghezza dell'arma: MM. 152
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **6445** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CZ» MOD. 24
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 BROWNING CORTO; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 159
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **6446** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.A.I. IRWINDALE ARMS INC.» MOD. BACK UP
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 BROWNING CORTO; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 63,5
Lunghezza dell'arma: MM. 127
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **6447** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CZ» MOD. 83
Calibro: MM. 9 BROWNING CORTO - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; 38 COLT AUTO E 380 ACP.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 96
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.d.f.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6448 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9434-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 1908 POCKET HAMMERLESS
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 BROWNING CORTO; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 95,25
Lunghezza dell'arma: MM. 170,75
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ONOFRI PAOLO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6449 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9434-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. OFFICIAL POLICE
Calibro: 380
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 256
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ONOFRI PAOLO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6450 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «STAR» MOD. DKL
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 80,5
Lunghezza dell'arma: MM. 145
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6451 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. A-60
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 BROWNING CORTO; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 89
Lunghezza dell'arma: MM. 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6452 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9409-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. MAUSER - RENATO GAMBA HSC 80 SUPER
Calibro: MM. 9 x 17 - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM 9 BROWNING CORTO; 38 COLT AUTO E 380 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 173
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI M. GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6453 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. SAB G 2001 «SUPER AUTO»
Calibro: MM. 9 SHORT - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 x 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 BROWNING CORTO; 38 COLT AUTO E 380 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI M. GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6454 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 86
Calibro: MM. 9 SHORT - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 x 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 BROWNING CORTO; 38 COLT AUTO E 380 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 185
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6455 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «KASSNAR INTERNATIONAL» MOD. PMK 380
Calibro: MM. 9 x 17 - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO; 38 COLT AUTO E 380 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 177
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: UNGHERIA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F. BENVENUTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di conversione (canna, caricatore, molla di recupero) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm 7,65 Browning.

N. 6456 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.P.A.» MOD. USA
Calibro: MM. 9 CORTO - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 x 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO; 38 COLT AUTO E 380 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6457 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.316-C-77 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.P.A.» MOD. 60
Calibro: MM. 9 CORTO - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 x 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO; 38 COLT AUTO E 380 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6458 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.316-C-77 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.P.A.» MOD. AMR
Calibro: MM. 9 CORTO - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 x 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO; 38 COLT AUTO E 380 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 225
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma di tiro per uso sportivo.

N. 6459 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.2963-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. SIG SAUER P 230
Calibro: MM. 9 CORTO - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 x 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO; 38 COLT AUTO E 380 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **6460** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.2963-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. P 230 SL STAINLESS
Calibro: MM. 9 CORTO - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO; 38 COLT AUTO E 380 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **6461** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.2963-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. PP
Calibro: MM. 9 CORTO - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO; 38 COLT AUTO E 380 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 98
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **6462** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.2963-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. P 228
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: BIFILARE DA 13 COLPI
Lunghezza delle canne: MM. 98
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **6463** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.3065-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. GOVERNMENT 380 MK-IV SERIES 80 INOX
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO; MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 83
Lunghezza dell'arma: MM. 152
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6464 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 21 maggio 1990.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. MUSTANG POCHET LITE
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO. MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 70
Lunghezza dell'arma: MM. 140
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6465 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 21 maggio 1990.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. PPK INOX
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO. MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 83.5
Lunghezza dell'arma: MM. 153,2
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. DALLA EMCO ALABAMA SU LICENZA WALTHER
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica doppia azione «Walther» mod. PPK cal. mm. 9 corto - La denominazione del calibro può essere anche mm. 9 × 17; mm. 9 mod. 34; mm. 9 Kurz; mm. 9 Short; mm. 9 Browning corto; 38 colt auto e 380 ACP - (canna mm. 83).

N. 6466 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 21 maggio 1990.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. PPK/S INOX
Calibro: 380 ACP - LA DENOMINAZIONE DEL CALIBRO PUÒ ESSERE ANCHE MM. 9 × 17; MM. 9 MOD. 34; MM. 9 CORTO. MM. 9 KURZ; MM. 9 SHORT; MM. 9 BROWNING CORTO E 38 COLT AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 83.5
Lunghezza dell'arma: MM. 153.2
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. DALLA EMCO ALABAMA SU LICENZA WALTHER
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «Walther» mod. PPK/S cal. mm. 9 corto - La denominazione del calibro può essere anche mm. 9 × 17; mm. 9 mod. 34; mm. 9 Kurz; mm. 9 Short; mm. 9 Browning corto; 38 colt auto e 380 ACP - (canna mm. 83).

N. 6467 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2622-C-79 in data 21 maggio 1990.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «UMAREX» MOD. BRIGADIER
Calibro: 35 DA SALVE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 130
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «GUN TOYS S.r.l.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 6468 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «UMAREX» MOD. PYTHON
Calibro: 35 DA SALVE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 235
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «GUN TOYS S.r.l.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 6469 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: 35 WHELEN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 559
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «PAGANINI S.p.A.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6470 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «PAGANINI S.p.A.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6471 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «PAGANINI S.p.A.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6472** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: 416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «PAGANINI S.p.A.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6473** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: MM. 7 x 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM.. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6474** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 x 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6475** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: MM. 7 x 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6476 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6477 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6478 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6479 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma; C 5

N. **6480** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SILMA» MOD. 80 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6481** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6482** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/5.6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6483** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: 12/6,5 × 55 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6484 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/6,5 × 55 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6485 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6486 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6487 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6488 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S n c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6489 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6490 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6491 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6492 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6493 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.4863-C-82 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE BASCULANTE
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. DOLOMITI
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 920
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6494 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 21 maggio 1990:*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA
Calibro: 20/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6495 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA
Calibro: 20/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6496 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 21 maggio 1990.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BBM» MOD. BRUNI AUTOMATIC
Calibro: MM 9 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 128
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «BRUNI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

NOTE

Al n. 6213 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» mod. SAB G 90 Combat (tacca di mira regolabile) cal. mm. 9 × 21 I.M.I (canna mm 120).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica doppia azione «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» mod. SAB G 90 Service Competition (tacca di mira regolabile) cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 120). L'arma è fornita di canna di ricambio in cal. 9 × 21 lunga mm 133 e mm 150 con compensatore montato.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 27 aprile 1990.

Al n. 6002 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica lanciarazzi «GUN TOYS» mod. Brigadier 95 cal. mm 8 da salve (canna liscia mm 130).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica lanciarazzi «UMAREX» mod. Brigadier 97 cal. mm 8 da salve (canna liscia mm 130).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 27 aprile 1990.

Al n. 4363 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «ISRAEL MILITARY INDUSTRIES» mod. EAGLE cal. 44 Magnum (canna mm 150) va inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversione (carrello, canna, molla di recupero e caricatore con capacità 9 colpi) idonea ad impiegare la cartuccia cal. 357 Magnum.

Al n. 3906 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «ISRAEL MILITARY INDUSTRIES» mod. EAGLE cal. 357 Magnum (canna mm 150) va inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversione (carrello, canna, molla di recupero e caricatore con capacità 7 colpi) idonea ad impiegare la cartuccia cal. 44 Magnum.

90E2671

Ricompensa al valor civile

Con decreto del 19 dicembre 1989 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al valor civile al sig. Gianluca Lecchi con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava a porsi all'inseguimento di due malviventi che, dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un esercizio commerciale, si erano dati alla fuga. Veniva, però, ferito gravemente da un colpo d'arma da fuoco che uno dei rapitori, vistosi ormai raggiunto, gli aveva esploso contro. Splendido esempio di grande ardimento e di elevate virtù civiche». — Siena, 16 settembre 1939.

90A2758

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro dell'interno, con decreto 17 aprile 1990, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile alle persone sottoindicate:

agente Polstato Rolando Simoni, il 21 dicembre 1989, in Firenze. — Con rapida intuizione ed encomiabile costanza praticava la respirazione artificiale ad un uomo che aveva tentato di togliersi la vita, fino a quando lo sventurato cominciava a dare segni di vita;

agente scelto Polstato Giorgio Martellozzo, il 26 marzo 1989, in Mestre. — Con rapida intuizione e prontezza d'azione praticava la respirazione artificiale ed il massaggio cardiaco ad un giovane tossicodipendente colpito da una crisi da «overdose», riuscendo a salvarlo da sicura morte;

brigadieri di mare Gaetano Pulvirenti, Bernardo Spallina e Albino Cincotta, vice brigadiere di mare Fortunato Catalano, appuntati di mare Pietrangelo Tringali, Paolo Giordano e Francesco Libro, finanzieri di mare Francesco Scolaro e Americo Della Valle l'8 ottobre 1988, in Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria). — Componente di un guardacoste della Guardia di finanza, nel corso di una rischiosa operazione partecipava, unitamente agli altri membri dell'equipaggio, al salvataggio di un pescatore che a causa di una violenta tempesta non riusciva a tornare a riva con la sua imbarcazione;

vigili urbani Eduardo Bruscaglin e Vincenzo Romano, il 3 dicembre 1985, in Salerno. — Con generoso e tempestivo intervento, si prodigava, unitamente ad un collega, a portare in salvo alcuni operai che erano rimasti intossicati da un a fuga di gas all'interno di un pozzo.

90A2759

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca piemontese all'Istituto bancario San Paolo di Torino nell'esercizio della dipendenza bancaria di Torino e sostituzione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino alla Banca piemontese nell'esercizio della dipendenza bancaria di Lerma.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 8 giugno 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca piemontese all'Istituto bancario San Paolo di Torino nell'esercizio della dipendenza bancaria di Torino, via Magellano n. 1, con contestuale sostituzione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino alla Banca piemontese nell'esercizio della dipendenza bancaria di Lerma (Alessandria), via Baldo n. 3.

90A2764

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 1990, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 18 giugno 1990 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopracitato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	552
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	905
Gasolio agricoltura	»	426
Petrolio agricoltura	»	393
Gasolio pesca e piccola marina	»	241
Petrolio pesca e piccola marina	»	231

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	854	857	860	863	866
Petrolio (*)	»	622	625	628	631	634
Olio comb.le fluido	L./kg	490	493	496	499	502

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A2816

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti adottati nei confronti di alcune società ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 12 aprile 1990, ha accertato le seguenti situazioni aziendali:

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa Nuova Siet S.p.a. di Torino, cantiere presso l'Ilva di Taranto, per il periodo febbraio 1989-gennaio 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in settantacinque unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 32;
1990: n. 22;
1991: n. 21.

2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa P.A.S.I. S.p.a. di Taranto, cantiere presso l'Ilva di Taranto, per il periodo febbraio 1989-gennaio 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in cinque unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 4;
1990: n. 1;
1991: n. —

3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa Se.A. - Servizi associati soc. coop.va a r.l. di Terni, cantiere presso l'Ilva di Terni, per il periodo giugno 1989-giugno 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in sedici unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 5;
1990: n. 7;
1991: n. 2.

4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa S.I.F.I. - Società italiana forni industriali di Napoli, cantiere presso l'Ilva di Taranto, per il periodo febbraio 1989-gennaio 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in centotto unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 42;
1990: n. 26;
1991: n. 34.

5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa Turbo sud S.p.a. di Taranto, cantiere presso l'Ilva di Taranto, per il periodo febbraio 1989-gennaio 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in quarantatre unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 20;
1990: n. 8;
1991: n. 5.

90A2765

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 12 aprile 1990, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Nuova Ondabox S.r.l. di Ariccia (Roma) - dal 27 gennaio 1989;
2) Nuova Salernitana Conserve S.r.l., con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Ariccia (Roma) - dal 27 gennaio 1989;
3) Valman S.p.a., di Mezzolombardo (Trento) - dal 15 febbraio 1988.

90A2766

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 12 aprile 1990, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Rosati S.p.a. di Prato (Firenze) - dal 3 luglio 1989;
2) Sile S.r.l., già S.p.a., di Corigliano Calabro (Cosenza) - dal novembre 1988.

90A2767

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 gennaio 1990 concernente: «Modificazioni al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1990).

Nella tabella *A* allegata al decreto citato in epigrafe, nel programma relativo alla Classe XXVI - Discipline pittoriche, riportato alla pagina 20, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario, dopo la lettera *a)* Prova scritta, e prima della prova scritto-grafica, riportata alla lettera *b)*, è inserita la seguente prova: «*b) Prova scritto-pratica inerente alla figura disegnata. Durata della prova: 10 ore*» con conseguente scorrimento delle lettere successive che divengono, rispettivamente, lettera *c)* Prova scritto-grafica, e lettera *d)* Prova orale.

Successivamente, nella descrizione della consistenza delle prove, alla stessa pagina, medesima colonna, dopo la lettera *a)* Prova scritta, e prima della descrizione della Prova scritto-grafica, riportata alla lettera *b)*, è inserita la descrizione della consistenza della seguente prova: «*b) Prova scritto-pratica: il candidato dovrà dimostrare capacità interpretativa e di attenzione, in base alle strutture del linguaggio del disegno.*

1) Fase pratica: si richiede l'insieme o particolare da modello vivente, disegnato a tutto effetto, secondo criteri metodologici di visualizzazione.

2) Fase scritta: si richiede l'illustrazione del metodo di visualizzazione adottato in rapporto ai mezzi e alle tecniche prescelte dal candidato.», con conseguente scorrimento delle lettere successive che divengono, rispettivamente, lettera *c)* Prova scritto-grafica, e lettera *d)* Prova orale.

90A2788

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **296.000**
- semestrale . . . . . L. **160.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **52.000**
- semestrale . . . . . L. **36.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **166.000**
- semestrale . . . . . L. **88.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **52.000**
- semestrale . . . . . L. **36.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **166.000**
- semestrale . . . . . L. **90.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. **556.000**
- semestrale . . . . . L. **300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000 si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. **2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. **6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **255.000**
Abbonamento semestrale . . . . . L. **155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***